

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE DEL
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITÀ
IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 5 maggio 2026 n. 277)**

INDICE

Articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*)
Articolo 2 (*Principi generali e finalità*)

TITOLO I - PROGRESSIONI TRA LE AREE (PROGRESSIONI ORDINARIE)

Articolo 3 (*Requisiti di partecipazione*)
Articolo 4 (*Criteri di valutazione*)

**TITOLO II - PROGRESSIONI TRA LE AREE IN DEROGA EX ARTICOLO 92
COMMA 5 CCNL 18 GENNAIO 2024**

Articolo 5 (*Requisiti di partecipazione*)
Articolo 6 (*Criteri di valutazione*)

TITOLO III - PARTI COMUNI

Articolo 7 (*Attivazione e modalità di svolgimento delle procedure*)
Articolo 8 (*Commissioni valutatrici*)
Articolo 9 (*Graduatoria e approvazione atti*)
Articolo 10 (*Assunzione dei vincitori*)
Articolo 11 (*Disposizioni finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle previsioni dell'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e alle disposizioni dettate dall'articolo 89 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024 (CCNL 2019), i criteri, requisiti e modalità di svolgimento delle progressioni tra le aree professionali del personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università luav di Venezia (progressioni ordinarie).
2. Il presente regolamento disciplina altresì le progressioni effettuate in applicazione dell'articolo 92 comma 5 del CCNL 2019 (progressioni straordinarie) e attivate entro il termine del 30 giugno 2026.
3. Per "progressioni tra aree" si intende il passaggio del/della dipendente dalla propria area professionale di inquadramento a quella immediatamente superiore, nell'ambito del sistema di classificazione del personale vigente.
4. Il numero massimo di posti riservati alle progressioni non può superare il 50% dei posti previsti per l'accesso dall'esterno per ciascuna area nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale.
5. Dal computo di cui al precedente comma sono escluse le progressioni effettuate in applicazione dell'articolo 92 comma 5 del CCNL 2019 a valere sulle risorse dedicate dal comma 7 del medesimo articolo (0,55% del monte salari dell'anno 2018).
6. La disciplina transitoria dettata dal presente regolamento per le progressioni di cui al comma 2 non si applica alle procedure per le progressioni tra l'area dei funzionari e l'area delle elevate professionalità.

Articolo 2

(Principi generali e finalità)

1. Le procedure disciplinate dal presente regolamento si conformano ai principi di adeguata pubblicità, imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nonché ai principi previsti dall'articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono volte alla valorizzazione di competenze, capacità, professionalità ed esperienze acquisite dal personale in servizio a tempo indeterminato presso l'ateneo e finalizzate al riconoscimento del merito, coniugando la crescita professionale del personale e le esigenze organizzative dell'ateneo.

TITOLO I - PROGRESSIONI TRA LE AREE (PROGRESSIONI ORDINARIE)

Articolo 3

(Requisiti di partecipazione)

1. Le procedure di cui al presente articolo, attivate ai sensi dell'articolo 52 comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'articolo 89 del CCNL 2019, sono riservate al personale in possesso dei seguenti requisiti:
 - in servizio a tempo indeterminato presso l'ateneo con una anzianità minima di 36 mesi di servizio, anche a tempo determinato, nell'area immediatamente inferiore a quella per cui si concorre. Viene considerata anche l'anzianità maturata anche a tempo determinato in altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, purché non si sia verificata alcuna interruzione del rapporto di lavoro tra i due enti;
 - in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno come indicato nel CCNL 2019:
 - a) **per l'Area dei Funzionari:** laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento);
 - b) **per l'Area delle Elevate professionalità:** laurea magistrale (o vecchio ordinamento) accompagnata da un periodo triennale di esperienza lavorativa in funzioni

TORNA ALL'INDICE

specialistiche e/o di responsabilità che possono richiedere anche l'iscrizione ad albi professionali o abilitazioni professionali maturata nell'area dei Funzionari;
c) che non sia incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi due anni;
- che abbia conseguito una valutazione annuale positiva negli ultimi tre anni di servizio.
2. I requisiti di cui al presente articolo potranno essere integrati da ulteriori requisiti richiesti da disposizioni di legge, in considerazione di particolari figure da reclutare.
3. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

Articolo 4

(Criteri di valutazione)

1. La selezione avviene tramite procedura comparativa basata su una valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato, desumibili dal curriculum vitae, reso sottoforma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla base di criteri predeterminati dalla commissione.
2. La commissione dispone per la valutazione di titoli di un totale di 100 punti attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Area dei funzionari	Area delle elevate professionalità
1. Valutazione positiva conseguita ultimi 3 anni di servizio	Max 25 punti	Max 25 punti
2. Titoli e competenze professionali ovvero titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno	Max 50 punti	Max 45 punti
3. Numero e tipologia di incarichi (conferiti con decreto del direttore generale o del rettore)	Max 25 punti	Max 30 punti

3. Per il criterio 1 la valutazione complessiva è calcolata come media del punteggio conseguito negli ultimi 3 anni senza considerare, ove presente, il punteggio derivante dall'obiettivo di performance.

4. Per il criterio 2 saranno valutati:

a) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno:

titolo di studio	Area dei funzionari Max 15 punti	Area delle elevate professionalità Max 10 punti
L (ulteriore)	2	-
LM/LS	5	2 (ulteriore)
LAUREA VO	5	2 (ulteriore)
MASTER UNIVERSITARIO I LIVELLO	3	3
MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO	4	4
DOTTORATO DI RICERCA	6	6
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA	3	3
CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO	2	2

TORNA ALL'INDICE

- b) titoli professionali (max 5 punti). Rientrano esclusivamente le abilitazioni professionali che danno diritto all'iscrizione ad albi professionali (se non richiesti quali requisito di accesso);
- abilitazione all'esercizio della professione attinente al profilo oggetto di selezione: 5 punti;
 - abilitazione all'esercizio della professione non attinente al profilo oggetto di selezione: 2 punti;
- c) competenze professionali desumibili da:
- incarichi attribuiti con decreto del direttore generale o del rettore, valutabili sulla base dell'attinenza al ruolo e alla loro durata (max 15 punti). A titolo di esempio: nomina a commissione di concorso dell'ateneo, anche con funzioni di segretario; incarico di RSPP; incarico di DPO, partecipazione a gruppi di lavoro pertinenti al profilo richiesto;
 - esperienza maturata nell'area di provenienza, al netto del requisito eventualmente previsto per l'accesso alla procedura (max 15 punti).
5. Per il criterio 3 saranno valutati gli incarichi di responsabilità organizzativa, responsabilità ad interim, funzioni specialistiche conferiti con decreto del direttore generale o del rettore, valutabili sulla base dell'attinenza al ruolo e alla loro durata, con particolare riguardo agli ultimi 5 anni.

TITOLO II - PROGRESSIONI TRA LE AREE IN DEROGA EX ARTICOLO 92 COMMA 5 CCNL 18 GENNAIO 2024

Articolo 5

(Requisiti di partecipazione)

1. Le procedure di cui al presente articolo, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale previsto dal CCNL e comunque attivate non oltre il 30 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del CCNL 2019 sono riservate al personale in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in servizio a tempo indeterminato presso l'ateneo nell'area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si partecipa;
 - non essere incorso, nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, in sanzioni disciplinari;
 - essere in possesso del seguente titolo di studio e esperienza professionale:
- a) **per l'Area dei Funzionari:** laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione

oppure

- diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;
- aver conseguito una valutazione annuale positiva negli ultimi tre anni di servizio come da vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. Ai fini del computo dell'esperienza maturata nell'area di provenienza utile per l'ammissione si tiene conto anche dell'eventuale servizio nell'area professionale (o categoria equivalente del precedente sistema di classificazione) prestato, sia a tempo determinato che indeterminato, presso altra università statale italiana. Sono esclusi i periodi di congedo/aspettativa senza decorrenza dell'anzianità.
3. I requisiti di cui al presente articolo potranno essere integrati da ulteriori requisiti richiesti da disposizioni di legge, in considerazione di particolari figure da reclutare.
4. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 6

(Criteri di valutazione)

1. La selezione avviene tramite procedura valutativa basata su una valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato, desumibili dal curriculum vitae, reso sottoforma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sulla base di criteri predeterminati dalla commissione.

2. La commissione dispone per la valutazione di titoli di un totale di 100 punti attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Area dei funzionari
1 Esperienza maturata nell'area di appartenenza	Max 30 punti
2. Titolo di studio	Max 25 punti
3. Competenze professionali	Max 45 punti

3. Per il criterio 1 viene valutata l'esperienza lavorativa maturata nell'area di provenienza nell'ambito delle attività pertinenti al servizio di destinazione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti e viene attribuito come segue:

- a) attività lavorativa prestata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato presso l'ateneo, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto di progressione verticale, attinente al profilo richiesto, al netto di quello previsto quale requisito di accesso: max 20 punti;
- b) incarichi di funzione specialistica conferiti con decreto del direttore generale o del rettore, partecipazione a gruppi di lavoro attivati con decreto del direttore generale o del rettore, valutabili sulla base dell'attinenza al ruolo e alla loro durata, con particolare riguardo agli ultimi 5 anni, fino a un max di 10 punti.

4. Per il criterio 2 saranno valutati i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno come segue:

titolo di studio	Area dei funzionari
L (ulteriore)	2
LM/LS	5
LAUREA VO	5
MASTER UNIVERSITARIO I LIVELLO	3
MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO	4
DOTTORATO DI RICERCA	6
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA	3
CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO	2

5. Per il criterio 3 il punteggio massimo assegnabile, pari a 45 punti, è attribuito come segue:

- a) valutazione individuale complessiva calcolata come media del punteggio conseguito negli ultimi 3 anni senza considerare, ove presente, il punteggio derivante dall'obiettivo di performance: max 10 punti;
- b) verifica delle competenze tecnico-specialistiche e delle competenze trasversali (comportamenti organizzativi che rivelano capacità e attitudini idonee a svolgere il proprio ruolo) attraverso un apposito colloquio valutativo diretto ad approfondire le esperienze professionali e formative del/della candidato/a e a verificare che lo/la stesso/a abbia acquisito un livello di conoscenze, abilità e autonomia adeguati allo svolgimento dei compiti propri dell'area di destinazione: max 30 punti. In sede di

TORNA ALL'INDICE

avviso, l'amministrazione potrà fissare un punteggio minimo per il superamento del colloquio;
c) le competenze formative certificate acquisite negli ultimi 5 anni: max 5 punti.
In sede di avviso l'amministrazione potrà scegliere gli ambiti formativi da valutare, sulla base del profilo richiesto.

TITOLO III - PARTI COMUNI

Articolo 7

(Attivazione e modalità di svolgimento delle procedure)

1. Le procedure di progressione fra le aree vengono attivate, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale tecnico amministrativo, con bando emanato dal direttore generale.

2. Il bando è pubblicato sul sito dell'ateneo alla pagina dedicata alle procedure del personale tecnico amministrativo e all'albo ufficiale e indica:

- a) il settore, l'area contrattuale, le strutture organizzative e il numero dei posti disponibili;
- b) il profilo richiesto;
- c) i requisiti di ammissione;
- d) la modalità e il termine di presentazione delle domande;
- e) le modalità di valutazione;
- f) le modalità di comunicazione con i candidati;
- g) le cause di esclusione;
- h) le informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- i) il responsabile del procedimento;
- j) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a 15 giorni decorrente dalla suddetta data.

3. La procedura si svolge mediante valutazione dei titoli e, ove previsto dal presente regolamento, del colloquio, sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione nel corso della prima riunione.

4. Al termine della procedura la commissione redige una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun/a candidato/a. In sede di riunione preliminare per la determinazione dei criteri, la commissione potrà fissare un punteggio minimo per l'inserimento nella graduatoria.

5. È onere del/della candidato/a produrre un curriculum vitae aggiornato, nonché un'autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 dei titoli e delle competenze professionali dichiarate che presenta ai fini della valutazione.

Articolo 8

(Commissioni valutatrici)

1. La commissione valutatrice è nominata con decreto del direttore generale dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande ed è formata da tre componenti, di cui uno potrà essere esterno, scelti secondo criteri di trasparenza e imparzialità tra esperti di comprovata competenza in relazione al profilo messo a bando, e da un/una segretario/a, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, 35-bis e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in tema di incompatibilità e pari opportunità.

2. Il Presidente, se scelto tra il personale tecnico-amministrativo, deve appartenere ad un'area superiore rispetto a quella messa a concorso.

I componenti scelti tra il personale tecnico amministrativo devono appartenere ad un'area almeno pari a quella del posto messo a concorso.

TORNA ALL'INDICE

Le funzioni di segretario sono svolte da personale tecnico-amministrativo di area non inferiore a quella dei collaboratori.

3. Tutti i componenti della commissione non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487.

4. Il decreto di nomina della commissione e di eventuali membri aggregati è pubblicato sul sito web di ateneo alla pagina dedicata e all'albo ufficiale di ateneo.

5. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro e può espletare i lavori da remoto o in modalità mista o in presenza.

Articolo 9

(Graduatoria e approvazione atti)

1. La graduatoria di merito, formulata dalla commissione valutatrice, è approvata con decreto del direttore generale che contestualmente individua i vincitori in relazione al numero dei posti disponibili. Il decreto è pubblicato sul sito web di ateneo e all'albo ufficiale di ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

2. In caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a selezione. In caso di ulteriore parità, è preferito il/la candidato/a con minore età anagrafica.

3. La graduatoria ha valore solo per la relativa procedura valutativa e può essere utilizzata esclusivamente per ricoprire i posti messi a bando, senza possibilità alcuna di ulteriori scorrimenti.

Articolo 10

(Assunzione dei vincitori)

1. I vincitori della procedura sono chiamati a sottoscrivere un nuovo contratto individuale con inquadramento nell'area professionale immediatamente superiore a quella di provenienza.

2. Il personale inquadrato nell'area immediatamente superiore a seguito delle presenti procedure non è sottoposto a periodo di prova.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché al CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca vigente.